

		ALLEGATO “A”
		STATUTO
		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
		“VAE VICTIS - ANRI” A.P.S.
		(Legge 7 dicembre 2000 n. 383- D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 – D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 in G.U. n. 179 del 3 agosto 2017)
		Articolo 1 - Costituzione e Denominazione
		Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile è costituita, con sede legale nel Comune di Pescara, l'Associazione di Promozione Sociale denominata “Vae Victis - ANRI” A.P.S. operante nei settori sociale, educativo, culturale, della ricerca scientifica e di protezione civile. Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "A.P.S.". In concomitanza dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12 del D. lgs. 117/2017.
		Articolo 2 - Sede
		L'Associazione ha sede in Pescara alla via Tirino n. 14. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Pescara. Inoltre, è prevista la possibilità di creare sezioni in ogni luogo.
		Articolo 3 - Durata e carattere dell'Associazione
		L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario,

	non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, ed è costituita con finalità e-	
	scusivamente di solidarietà sociale, umanitarie, scientifiche, culturali e di	
	protezione civile.	
	Articolo 4 - Scopi dell'Associazione	
	L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volon-	
	tario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solida-	
	rietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che	
	esercita l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative al-	
	lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza	
	scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste	
	dall'art. 5 del D. Lgs. 117 del 3.7.2017 G.U. n. 179 del 3.8.2017 a favore de-	
	gli associati e di terzi, perseguendo l'attività, in attesa della piena operati-	
	vità della riforma del terzo settore, quale onlus parziale ai sensi dell'articolo	
	10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 qui di seguito riportata mediante i	
	corrispondenti numeri della norma:	
	1- assistenza sociale e socio-sanitaria;	
	7- tutela promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e stori-	
	co di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i	
	beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.	
	1409;	
	8- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione del-	
	l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio	
	1997, n. 22;	
	9- promozione della cultura e dell'arte.	

Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "A.P.S.". In concomitanza dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 intende operare nei seguenti settori di attività generale definiti dalle seguenti lettere individuate dalla norma:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.	
	Potrà svolgere, secondo criteri e limiti che saranno definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le attività secondarie e strumentali diverse da quelle generali elencate dall'art. 5 e previste dall'art. 6 del D. Lgs. 117 del 3.7.2017 G.U. n. 179 del 3.8.2017.	
	Nello specifico l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate e per meglio descrivere le caratteristiche delle attività istituzionali, secondarie e strumentali, informa che le attività sono svolte da promotori, sostenitori, animatori, interlocutori, ed espletate per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale di interesse generale. Scopo dell'Associazione è la promozione sotto ogni forma dello sviluppo culturale, turistico, sociale, naturalistico e sportivo dilettantistico in chiave sostenibile e responsabile e di arrecare benefici alla popolazione, in particolare a sostegno della ripartenza dei mercati post emergenza Covid-19. L'Associazione potrà realizzare e promuovere iniziative e progetti per la digitalizzazione, per l'inclusività sociale, per le pari opportunità, per la sostenibilità ambientale del territorio , per lo sviluppo economico, la valorizzazione ed il marketing della regione e dell'intera fascia adriatica, delle bellezze regionali e della zona marittima , per la diffusione del concetto di centralità della riviera adriatica, per la promozione e marketing culturale, educativo-formativa, informativa, turistica, divulgativa, di ricerca e del Turismo responsabile.	

L'Associazione per la realizzazione degli scopi istituzionali propone:

a) Promozione sociale, artistica, religiosa, culturale, economica, educativo-formativa, ludico-ricreativa, turistica mediante servizi che i propri associati riterranno opportuni per favorire la crescita del territorio in termini umani, culturali, artistici, paesaggistici, sociali, economici, ambientali, di eco-sostenibilità e di sicurezza fisica ed informatica.

b) Intrattenimenti, ideazione-realizzazione ed utilizzo di video in streaming e non, manifestazioni, eventi, mostre, fiere, spettacoli di qualsiasi genere rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;

c) Organizzazione, promozione e gestione direttamente ed indirettamente di laboratori, convegni, congressi, dibattiti, supporto ad attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo - culturale, sociale, ricreativo, turistico, musicale, cinematografico, fotografico, della comunicazione, del marketing, della sicurezza, dell'animal-cultura, dell'informatica e della digitalizzazione.

d) Tutela, promozione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali anche mediante interventi di educazione ambientale e progetti divulgativi rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione di ogni forma e specie nessuna esclusa;

e) Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente il benessere e la sicurezza della popolazione, la cultura, l'ambiente e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero;

	f) Editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa, ricreativa, culturale, ambientale, economica e sociale proposta;	
	g) Promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, progetti e proposte, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;	
	h) Corsi di formazione e informazione inerenti tematiche ambientali, sulla sicurezza, culturali, storico-artistico-archeologiche, turistiche, informatiche, economiche , sportive, escursionistiche e di comunicazione.	
	f) Realizzare attività di marketing territoriale mediante l'organizzazione, la promozione e la gestione di iniziative, in forma associata e non, nel rispetto delle relative competenze, di piattaforme espositive di incontro relazionale e culturale, elaborazioni e redazione di materiale illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte a singoli cittadini, scuole, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta, utili allo sviluppo della conoscenza delle peculiarità ambientali, culturali, sociali ed economiche dell'Abruzzo e dell'intero territorio adriatico	
	g) Promuovere precise azioni per la conoscenza del territorio regionale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell'ambiente, dell'edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali con determinati requisiti di qualità, della cucina locale tradizionale, attraverso l'organizzazione diretta ed indiretta di eventi, mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre, la partecipazione ad eventi relativi al settore turistico, enogastronomico e rurale ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo di diffon-	

	dere la cultura del turismo sostenibile e responsabile, anche instaurando	
	forme di collaborazione con enti pubblici (amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali) e privati stipulando apposite	
	convenzioni	
	h) Valorizzare il patrimonio di conoscenze, capacità e competenze della regione Abruzzo e del territorio adriatico, organizzando iniziative utili al suo	
	sviluppo ed alla conoscenza delle sue attrattive, progettando e organizzando eventi integrati che ne rendano conoscibili le ricchezze	
	i) Realizzare progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività turistica improntati alla sostenibilità ed all'eco-compatibilità, promuovendo relazioni e collaborazioni tra gli operatori ed i fruitori di tali servizi allo	
	scopo, pur nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il grande patrimonio regionale in materia di ambiente, arte, cultura, economia, tradizioni , prodotti ed enogastronomia; più in generale di tutto il patrimonio sia materiale che immateriale che costituisce peculiarità ed identità	
	del territorio in cui l'Associazione opera;	
	l) Incentivare l'integrazione di competenze e professionalità diverse tra gli operatori dei vari settori, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un'offerta di servizi e prodotti finali dei vari settori più flessibile, di qualità e	
	competitiva per ricostituire nuovi mercati post pandemici.	
	m) Accrescere la cultura dell'inclusività e delle pari opportunità con un servizio di comunicazione amplificato proponendo alle amministrazioni competenti iniziative convegnistiche, spettacoli pubblici, mostre, manifestazioni, fiere e/o di altro genere su tematiche dirette ed indirette, iniziative di solidarietà sociale rivolti a tutta la popolazione al fine dell'abbattimento di ogni di-	

	scriminazione e barriera.	
	n) Coinvolgere istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti, società e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite finalizzate alla crescita della cultura della socialità e delle pari opportunità nell'esperienza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico-archeologico –naturalistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all' accessibilità degli spazi e delle risorse locali.	
	o) Coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall' Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri.	
	p) Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse con il turismo, lo sport e la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale; realizzare concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso la formula dei progetti integrati di offerta di servizi.	
	L'Associazione opera in forme autonome o sulla base di accordi predefiniti in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, Aziende, Imprese, Istituti, Authority, Fondazioni, Ordini professionali, Banche, Associazioni di volontariato, culturali, professionali, organizzazioni economiche e di categoria con prestazioni continuative o occasionali ai fini della impostazione e dello sviluppo di studi di fattibilità, ricerche, materiali di documentazione, sistemi informativi, banche dati, analisi territoriali, ambientali, di costi-benefici, elaborazioni e valutazioni su basi tecniche e scientifiche dello stato fisico, giuri-	

dico, programmatico del territorio e delle sue trasformazioni.

L'Associazione attraverso il ricorso, l'impiego e la costruzione di sistemi an-

che inediti di analisi e progettazione, iniziative di formazione continuata e

permanente e campagne informative, organizzazione di premi, riconosci-

menti, borse di studio a progetti-obiettivo contribuisce a:

- salvaguardare il valore di habitat, paesaggi, natura, di architetture stori-

che, monumentali, civili, religiose, di territori e città, patrimoni storici, artisti-

ci, culturali, enogastronomici del mondo contadino, artigianale, imprendito-

riale, commerciale, turistico;

- sviluppare la conoscenza e l'informazione partecipata a tutela dei diritti del

cittadino alla salute e alla qualità della vita negli habitat;

- valorizzare le risorse ambientali, storico-culturali-turistiche, economiche di

intelligenze, talenti, professionalità, eccellenze in funzione di nuovi modelli

e sistemi di governo delle trasformazioni ambientali, territoriali e urbane nel

rispetto degli equilibri tra habitat umani e rigenerazione degli habitat naturali;

- sostenere anche a livello internazionale l'unicità delle risorse, delle ric-

chezze, delle bellezze del Sistema Italia un patrimonio immenso diffuso in

tutte le Regioni, città e località del Paese;

- promuovere ad ogni livello le vere "industrie" italiane eredità storica della

nostra identità nazionale senza eguali e competitori nel mondo;

- tutelare i diritti alla fruizione di beni e servizi nel rispetto del rapporto qua-

lità-prezzo e attivare forme di remunerazione che privilegino gli operatori ad-

detti alla produzione di beni e servizi essenziali per le comunità;

- sostenere azioni preventive e di risarcimento, per via giudiziaria anche nel-

la forma di class-action, per scongiurare o rimediare malversazioni e lesioni

	da chiunque minacciati o prodotti a danno di intere popolazioni, di gruppi e	
	categorie sociali, di interessi diffusi, dell'ambiente, della natura, del paesag-	
	gio, dell'economia agricola, turistica e terziaria.	
	Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione si avvale preva-	
	lentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai	
	propri associati.	
	DIVIETI E OBBLIGHI	
	- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad ecce-	
	zione di quelle ad esse direttamente connesse;	
	- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ge-	
	stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione,	
	a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge	
	o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no-profit che per legge,	
	statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,	
	in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo	
	di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,	
	n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione	
	nelle attività istituzionali statutariamente previste;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di osservare disciplina uniforme del rapporto	
	associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rap-	
	porto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della parteci-	

	pazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti	
	maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello sta-	
	tuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. A tal proposito l'asso-	
	ciazione predisporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di	
	uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associa-	
	tive.	
	Art.5 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, en-	
	trate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statu-	
	taria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	1. quote associative;	
	2. contributi pubblici e privati;	
	3. donazioni e lasciti testamentari;	
	4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;	
	5. rendite patrimoniali;	
	6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;	
	7. proventi di attività secondarie e strumentali di cui all'art.6 del D. Lgs.	
	117 del 3 luglio 2017;	
	8. contributi degli associati annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'As-	
	sociazione;	
	9. contributi dei Sostenitori;	
	10. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, desti-	
	nati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'in-	

	cremento del patrimonio;	
	11. eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione, di	
	promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Associazione;	
	12. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	13. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge.	
	L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanz	
	zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanz	
	ti esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparen	

te le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

ART.6 - Categorie degli associati- diritti e doveri

Possono essere associati dell'Associazione:

- non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione per sesso, razza, idea, religione o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

- almeno 3 associazioni di promozione sociale;

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

- Ordinari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

- Sostenitori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico, con diritto a partecipare alle

	riunioni assembleari senza diritto di voto.	
	- Onorari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo Direttivo. Gli associati con qualifica di onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati. Gli associati onorari possono partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.	
	Non è possibile prevedere alcuna altra differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	ART. 7 – Requisiti degli associati. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci	
	Sono associati effettivi individuali coloro che abbiano interesse alle attività dell'associazione sulle discipline previste dallo statuto. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Assemblea su parere favorevole del Consiglio Direttivo, secondo procedure e requisiti stabiliti dal regolamento interno.	
	La deliberazione di ammissione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati.	
	La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto all'Organo Direttivo.	
	L'espulsione è prevista:	
	- quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;	
	- quando l'associato si renda moroso nel pagamento della quota associati-	

	va;	
	- quando l'associato ponga in essere comportamenti che provocano danni	
	materiali all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi,	
	valori e finalità associative;	
	- quando l'associato manchi di partecipare senza motivo alle assemblee de-	
	gli associati, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle as-	
	semblee.	
	Le controversie relative dovranno essere segnalate e motivate al Collegio	
	dei Probiviri che provvederà a convocare gli interessati e a dirimere le di-	
	spute, se possibile, bonariamente secondo le procedure definite dal regola-	
	mento interno dell'Associazione. La perdita per qualsiasi caso, della qualità	
	di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazio-	
	ne.	
	Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito	
	associativo.	
	ART. 8 – Diritti e doveri degli associati	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggioren-	
	ni);	
	- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione	
	dell'Associazione;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione	
	dei bilanci;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di co-	

	<p>municazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque</p>	
	<p>tecnologicamente avanzati;</p>	
	<p>- frequentare le sedi dell'associazione;</p>	
	<p>- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;</p>	
	<p>- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;</p>	
	<p>- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;</p>	
	<p>Gli associati hanno l'obbligo di:</p>	
	<p>- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;</p>	
	<p>- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;</p>	
	<p>- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.</p>	
	<p>ART.9 - Volontari</p>	
	<p>I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.</p>	
	<p>Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai</p>	

Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.10 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

ART. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e Vice Presidente;
- d) il Comitato Scientifico (se nominato);
- e) l'Organo di controllo (se nominato);
- f) il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quinquennale.

ART. 12 – Assemblee

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è compo-

	sta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.	
	Hanno diritto di voto gli associati ordinari che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.	
	La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione alternativamente mediante avviso affisso nella sede associativa, email, lettera. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.	
	Possono intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato.	
	Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati se supera la quota di 499 associati.	
	Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 24 comma 2 del Dlgs. n. 117/2017.	

	Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.	
	Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per al-	
	zata di mano, per appello nominale o con voto segreto.	
	All'Assemblea spettano i seguenti compiti:	
	IN SEDE ORDINARIA:	
	1. approvare i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs.	
	117/2017.;	
	2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;	
	3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisio-	
	ne legale dei conti;	
	4. eleggere i componenti dell'Organo di controllo;	
	5. eleggere i consiglieri, fra i quali verrà designato dal Consiglio Direttivo il	
	Presidente con modalità definite in apposito regolamento interno;	
	6. stabilire le linee programmatiche delle attività dell'associazione;	
	7. approvare la relazione sull'attività dell'associazione presentata dal Consi-	
	glio Direttivo;	
	8. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;	
	9. approvare le eventuali modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Diretti-	
	vo o da almeno un terzo dei suoi membri;	
	10. ratificare le decisioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo;	
	11. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro-	
	muovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	12. approvare regolamenti interni e le loro variazioni;	
	13. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse	
	generale posto all'ordine del giorno.	

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;

2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra gli associati un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente in carica il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati e pubblicizzate agli associati dal Consiglio Direttivo con esposizione degli atti nella sede dell'Associa-

zione e/o trasmissione per posta/email. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere comunicata a tutti gli associati per iscritto con lettera semplice, oppure con posta elettronica certificata oppure con semplice posta elettronica, oppure affissa alla bacheca dell'Associazione, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è convocata ai sensi dello Statuto dal Presidente in carica almeno 60 giorni prima della data stabilita per le elezioni. La riunione si tiene presso la sede legale della Associazione o presso altra sede stabilita dal Consiglio Direttivo. Ferme restando le modalità e i termini di convocazione ai sensi dello Statuto, ulteriore comunicazione ufficiale della convocazione viene affissa nella bacheca dell'Associazione e/o pubblicata sulla home page del sito della associazione.

L'Assemblea degli associati delibera validamente a maggioranza, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentanti.

È ammessa la delega scritta dall'associato a farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può avere più di tre deleghe. Per essere valide, tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti associati in regola con il pagamento della quota associativa.

E' consentito l'intervento in assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità, mediante mezzi di telecomunicazione che può riguardare una frazione o la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, fermo re-

	stando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il	
	Segretario verbalizzante o il Notaio, unitamente alla o alle persone indicate	
	dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona,	
	sempre che tale incarico non venga affidato al Segretario verbalizzante o al	
	Notaio. E' consentito lo svolgimento della riunione assembleare con l'inter-	
	vento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione au-	
	dio-video conferenza, potendosi in tal caso redigere successivamente il ver-	
	bale assembleare, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, op-	
	pure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubbli-	
	ca. Se l'Assemblea per motivi emergenziali si dovesse svolgere con tutti i	
	partecipanti in audio video conferenza, risulta irrilevante nell'avviso di con-	
	vocazione, indicare il luogo di convocazione.	
	ART. 13- Organo Direttivo e rappresentanza legale	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed	
	è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da 3 a 5 membri.	
	I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche asso-	
	ciate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile	
	riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e possono essere revo-	
	cati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezio-	
	ne del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il pri-	
	mo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contempora-	
	nee della metà più uno dei suoi componenti.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente quale rappresen-	
	tante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presi-	

dente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio direttivo predispone per sottoporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno dei soci dell'Associazione e altri regolamenti ritenuti necessari, le modalità di attuazione del presente statuto e le eventuali modifiche dello stesso; valgono le disposizioni dei Regolamenti in ordine alla deontologia, alle procedure disciplinari e in merito alla radiazione dei soci ordinari, sostenitori e onorari.

	In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- nominare Presidente e Vicepresidente;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	
	- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.	

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo della Associazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può nominare all'unanimità uno o più Presidenti Onorari scelti tra gli associati che si sono particolarmente distinti nella conduzione dell'Associazione, nella promozione delle discipline che rientrano nei campi di interesse sociale e scientifico dell'Associazione stessa. I Presidenti Onorari possono partecipare, dietro convocazione e senza diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo.

Qualora se ne ravvisi la necessità, sono consentite adunanze del Consiglio Direttivo, mediante mezzi di telecomunicazione con partecipazione a distanza di alcuni o della totalità dei partecipanti alla riunione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Se il Consiglio Direttivo per motivi emergenziali si dovesse svolgere con tutti i partecipanti in audio video conferenza, risulta irrilevante nell'avviso di convocazione, indicare il luogo di convocazione. Ai componenti del Consiglio Direttivo e a chiunque rivesta cariche sociali potranno essere corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 14 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Gli atti di straordinaria

	amministrazione sono di competenza del Consiglio Direttivo il quale può de-	
	legare il Presidente e/o il Vice-Presidente per l'esecuzione degli atti dal me-	
	desimo deliberati.	
	La carica di Presidente può essere assunta da un singolo membro dell'As-	
	sociazione per un massimo i tre mandati quadriennali.	
	Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e gli altri organismi	
	della Associazione.	
	Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dal Consiglio Direttivo e	
	altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le auto-	
	rità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occor-	
	ra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia	
	il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza del-	
	lo statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in	
	caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica	
	del Consiglio Direttivo.	
	In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vi-	
	ce-Presidente.	
	Art. 15 - Segretario	
	Il Segretario coadiuva il Presidente in carica nell'organizzazione delle atti-	
	vità dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consi-	
	glio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione	
	nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con gli associati	
	ed informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle que-	
	stioni di maggior rilievo. È il consegnatario dell'archivio dei documenti so-	
	cietari e tiene l'elenco aggiornato degli associati. Il Segretario viene eletto	

da Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Art. 16 - Il Comitato Scientifico

Se nominato, è eletto, anche fra non associati, e si compone di tre membri, affianca il Comitato Direttivo nel promuovere le attività sociali e scientifiche concordandone l'organizzazione e lo svolgimento. Il Comitato Scientifico ha l'obbligo di verificare e controllare la qualità delle attività svolte.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e quando l'Assemblea degli Associati ne ravvisa la necessità/opportunità. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi momento possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono chiedere all'Organo Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali

	o su determinati affari. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni	
	dell'Organo Direttivo. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo conta-	
	bile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nomi-	
	nare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può esse-	
	re riconfermato.	
	Art. 19- Il Collegio dei Proviviri	
	Se nominato, è composto da tre membri anche non soci, è nominato dall'as-	
	semblea, dura in carica un quadriennio ed è rinnovabile di quadriennio in	
	quadriennio; ha il compito di dirimere eventuali controversie tra i soci e fra	
	questi e l'Associazione secondo le procedure stabilite dal regolamento inter-	
	no.	
	ART. 21 - Libri Sociali	
	L'Associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale	
	tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono es-	
	sere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Con-	
	siglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a	
	cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a	
	cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi asso-	

ciativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta al Legale rappresentante dell'Associazione che potrà autorizzare la consultazione diretta e l'eventuale domanda di copie o estratti a proprie spese.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico.

ART. 22 - Bilancio e Utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017. Tuttavia si dispone un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dall'Organo di controllo, ai dirigenti e agli associati. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve redigere il bilancio sociale unitamente alla relativa informativa sociale, depositarlo presso il Registro unico del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad incremento del patrimonio

	per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali.	
	Articolo 23 - Decadenza carica sociale	
	Ove un associato effettivo eletto ad una carica sociale decada dall'Associazione viene sostituito dal socio effettivo che, nella graduatoria delle elezioni	
	per la stessa carica, abbia avuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.	
	Articolo 24 - Requisiti di onorabilità e conflitto d'interesse.	
	I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito	
	sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.	
	Devono inoltre dichiarare o regolare eventuali conflitti d'interesse tramite apposita dichiarazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 2-2-2017 Rep. Atti	
	N14/CSR e della Determinazione A.N.AC. del 3 agosto 2016, n. 831 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione	
	2016".	
	Articolo 25 - Decadenza per inadempienze ed obblighi.	
	Ogni associato, o componente degli organi sociali, o qualsiasi componente	
	di incarichi elettivi o nominativi può decadere dall'incarico stesso nel caso	
	commetta gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o	
	per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggiano l'Associazione e gli associati.	
	Decade, inoltre, dalla qualità di associato chi:	
	a) presenti comunicazione scritta di dimissioni;	
	b) ometta di pagare per due anni la quota associativa e non vi provveda dopo comunicazione di sollecito;	
	c) non possenga più i requisiti per i quali è stata accettata la relativa doman-	

	da di ammissione;	
	Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, specificandone le motivazioni.	
	L'associato decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, condizionata al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo massimo di due annualità.	
	La decadenza avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.	
	Nel caso il posto resosi vacante fosse di tipo elettivo, subentrerà nella carica il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del soggetto che sostituisce.	
	L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.	
	Art. 26 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fondatori e Sostenitori, da o contro i componenti dell'Organo Direttivo, da o contro i componenti dell'Organo di controllo (se nominati), da o contro i Liquidatori, in cui sia comunque parte l'Associazione o un suo associato o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Mediazione da attuarsi mediante l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presi-	

	dente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. La parte che vorrà	
	sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con	
	lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti)	
	giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in	
	cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscen-	
	za, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede	
	presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed	
	Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con	
	la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irri-	
	tuale.	
	ART. 27– Estinzione o Scioglimento	
	L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea	
	Straordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale no-	
	minerà anche i liquidatori scelti anche fra i non associati. Le deliberazioni	
	prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, astenuti.	
	Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazio-	
	ni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo	
	ai sensi dell'art.9 del D. Lgs. 117/2017 dell'Ufficio del Registro Unico Nazio-	
	nale del Terzo Settore o altro Organismo competente eventualmente previ-	
	sto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla leg-	
	ge, ad altri Enti del Terzo settore o ad Associazioni che perseguano la pro-	
	mozione e lo sviluppo dell'attività sociale e socio-sanitaria, sportiva, cultura-	
	le ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, o in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso dall'Ufficio Statale del RUNTS	

(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro 30 giorni dalla data di ri-

cezione della richiesta che l'associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto

Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni

previste dal D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende

reso positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del patrimonio

residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 28 - Clausola di salvaguardia

In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fi-

ne di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del

Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorre-

ranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla

medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompati-

tibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

ART. 29 - Disposizioni Finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgo-

no, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme civilisti-

che e fiscali in vigore per le Associazioni di promozione sociale ed associa-

zioni senza scopo di lucro, e le nuove norme del Codice del Terzo Settore

disposte dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifi-

che ed integrazioni.

Firmato in originale in calce ed a margine: Silvia Di Silvio - Mario Di Giulio -

D'Amore Salvatore - Lucia D'Angelo - Di Nenno Sara - Di Giuseppe Carlo

Camillo - Iervese Fabio - Michele D'Ambrosio notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.